



Prot. n.

Cremona, li 15/11/2013

DECRETO N. 1517 / SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Agricoltura e Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 - APPROVAZIONE PROGETTO, AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - STOCCAGGIO E TRATTAMENTO - DITTA CASCINA PULITA S.R.L. - COMUNE DI CREMONA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative trasferite alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

RISCONTRATO che la ditta Cascina Pulita S.r.l., con sede in Borgaro Torinese, via Donatello 69, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. 62171 del 15/05/2013, successivamente integrata, per l'approvazione del progetto e l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività di gestione rifiuti (stoccaggio e, per taluni rifiuti, trattamento con selezione e cernita) relativamente all'impianto sito in Cremona, via Ferraroni 100;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- l'istanza avanzata dalla ditta è tesa all'esercizio di una attività di gestione rifiuti da avviare presso un capannone industriale in corso di costruzione, comprendente fasi di ricezione rifiuti, operazioni di stoccaggio (R13 e D15) e per taluni rifiuti anche operazioni di trattamento (R12) consistenti in selezione e cernita, raggruppamento/agggregazione di rifiuti a diverso C.E.R. con generazione di nuovi rifiuti, operazioni (R12) di ricondizionamento (reimballaggio);
- è fatto osservare che al punto 2.g del D.D.P. 228/2011, di pronuncia di non assoggettabilità a V.I.A., è fissata una limitazione che rapporta i quantitativi di trattamento alle sole fasi di selezione e cernita, configurandosi pertanto l'attuale inammissibilità delle ulteriori attività di miscelazione e ricondizionamento. Pertanto potranno unicamente attuarsi eventuali interventi di riadeguamento o sostituzione di imballaggio del singolo collo, sporadici, puntuali ed in caso di bisogno (fasi da considerarsi accessorie alle operazioni di stoccaggio);
- i rifiuti movimentati appartengono a diverse tipologie merceologiche, ricomprendendo sia rifiuti classificati pericolosi che non pericolosi. Le operazioni di

trattamento sono previste solo su questi ultimi;

- le potenzialità in istanza sono così riassumibili: deposito preliminare (D15) di 20,5 m³ (parificati a 27,3 t) di rifiuti non pericolosi (di cui 16 m³ – parificati a 21,3 t - alternativamente destinabili a messa in riserva) e 10 m³ (parificati a 10 t) di rifiuti pericolosi; messa in riserva (R13) di 269 m³ (parificati a 660 t) di rifiuti non pericolosi e 30 m³ (parificati a 29,3 t) di rifiuti pericolosi (per un totale complessivo di 329,5 m³ – parificati a 726,6 t); per il trattamento (R12) 40.000 t/anno, pari a 174 t/giorno (considerati 230 giorni/anno) di rifiuti non pericolosi. La movimentazione massima di rifiuti prevista risulta pari alla potenzialità di trattamento;
- l'impianto (superficie totale 2.850 m²) è sostanzialmente costituito da un capannone (1.130 m²) tamponato su due lati e pavimentato in cls armato con sottostante telo HDPE, con annessa palazzina uffici con soppalco, circondato da aree scoperte (pure in cls e telo sottostante) destinate al solo transito dei mezzi di conferimento/movimentazione rifiuti, ovvero a transito non interessato dai rifiuti. Una pesa è collocata in prossimità di uno dei due accessi. I rifiuti sono collocati all'interno del capannone (anche mediante scaffalature) in cumuli, colli, fusti, big-bag, cassoni o serbatoi, occupando circa un totale di 298 m², mentre le rimanenti aree sono destinate a conferimento e movimentazione. L'interno del capannone è presidiato da 2 caditoie che recapitano eventuali sversamenti di liquidi ad un serbatoio cieco da 1 m³, interrato a tenuta e doppia camera. I mezzi in uso sono costituiti da gru con benna a polipo e 2 carrelli elevatori;
- è dichiarato l'avvio a recupero entro 6 mesi per i rifiuti acquisiti in messa in riserva;
- le operazioni previste sono di stoccaggio in generale (messa in riserva o deposito preliminare), mentre per taluni rifiuti non pericolosi sono previsti interventi di selezione/cernita per frazionarli secondo la natura merceologica dei materiali che li compongono ai fini della destinazione al recupero (si escludono le descrizioni delle operazioni non ammissibili);
- per gli stoccaggi in fusti vi è collocazione su bacini di contenimento, così come per il serbatoio metallico da 7,2 m³ utilizzato per gli oli e per quello da 1 m³ utilizzato per le emulsioni oleose vi è realizzazione di bacino di contenimento di pari volumetria. Non è rilevata evidenza della sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. 392/1996;
- è riscontrata verifica di dotazione rispetto a quanto definito dal D.M. 20/2011;
- circa i rifiuti al C.E.R. 180202, di previsto stoccaggio massimo pari a 5 giorni, è fatto osservare che tale periodo massimo deve considerarsi anche alla luce di eventuale ulteriore deposito presso il successivo impianto di smaltimento; non è ritenuta invece applicabile la possibilità di deposito fino a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 l;
- relativamente alla gestione dei rifiuti al C.E.R. 160103 (eventuale separazione di cerchioni), è evidenziata l'ammissibilità, laddove sporadica ed occasionale, qualora non vi sia stata possibilità di verifica in precedente sede della presenza di elementi non compatibili con la codifica succitata;
- i rifiuti ai C.E.R. 150102 e 150104 sono limitati a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani; quelli al C.E.R. 130703 a provenienza diversa da impianti di miscelazione rifiuti;
- sono previste modalità di controllo dei rifiuti in ingresso, che in particolare prevedono indagini analitiche sui rifiuti con "codice specchio". È evidenziata la necessità che i RAEE non pericolosi in accettazione siano verificati in relazione a tutte le componenti pericolose prese in considerazione dal D.Lgs. 151/2005 e che non appare fattibile la mera acquisizione di dichiarazione del produttore;
- sulle diverse aree è prevista cartellonistica per indicare i C.E.R. in giacenza, se trattasi di rifiuti in ingresso/uscita, ovvero le operazioni in corso;
- le operazioni di selezione e cernita avvengono su rifiuti identificati da singoli C.E.R. (non derivanti da precedenti aggregazioni di diversi C.E.R.); i rifiuti generati sono codificati alla famiglia C.E.R. 1912xx o, laddove vi sia una mera separazione delle frazioni

estranee, mantengono il medesimo C.E.R. iniziale (intendendo che non vi è modifica delle generali caratteristiche del rifiuto stesso per la matrice rappresentata);

- il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'ambito dei trattamenti esperiti è realizzato presso le aree di stoccaggio e trattamento, così come in tali aree sono collocati i rifiuti per i quali siano in corso indagini analitiche per l'accettazione: ferma restando la necessità di opportuna separazione e segnalazione, è ritenuto opportuno specificare che comunque i limiti massivi e volumetrici in dette aree siano da rispettarsi indipendentemente dalla qualifica dei materiali o delle fasi/operazioni in essere. Poiché per medesime aree è previsto un uso promiscuo (stoccaggio in ingresso, trattamento, stoccaggio in uscita, stoccaggio di diversi rifiuti, deposito temporaneo), sono altresì ritenute necessarie specifiche indicazioni finalizzate ad assicurare la separazione dei rifiuti e l'assenza di ambiguità circa operazioni in corso e rifiuti coinvolti;
- per le aree di transito esterne al capannone, non interessate da deposito, movimentazione o trattamento rifiuti, è prevista la sola pulizia, mentre l'umidificazione è limitata alle aree interne a mezzo di impianto mobile;
- non sono previsti scarichi di acque di processo, ma solo scarico in fognatura di acque meteoriche delle aree esterne (previa separazione e trattamento delle acque di prima pioggia), di pluviali e di scarichi civili;
- la realizzazione del capannone, con destinazione produttiva, già in corso e legittimata da apposita procedura di carattere urbanistico, rende necessaria la successiva acquisizione delle attestazioni circa la regolarità delle opere civili;
- l'intervento non risulta essere soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, trattandosi di impianto con capacità massima indicata complessivamente inferiore alla quantità di 10 t (cfr. sito M.A.T.T.M., f.a.q. n. 2 all'U.R.L. <http://aia.minambiente.it/faq.aspx>);
- è presentata valutazione paesistica di cui alla D.G.R. 11045 del 08/11/2002, dalla quale non traspaiono necessità di ulteriori interventi, attesa la scarsa rilevanza risultante;
- l'impianto non presenta problematiche di localizzazione rispetto al P.P.G.R.: l'esame di idoneità ex punto 2.1 della Parte IV del Piano stesso ha fornito esito di idoneità scarsa. Risulta comunque presente un mascheramento perimetrale;

Sulla base di quanto riportato non sono riscontrati elementi in assoluto ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, pur risultando ancora necessari interventi integrativi a completamento del progetto e della documentazione.

ATTESI i contenuti della pronuncia di esclusione di assoggettabilità a procedura di valutazione di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Cremona, di cui al D.D.P. 228 del 24/10/2011;

CONSIDERATE le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. 120854 del 10/10/2013, ove, acquisita documentazione integrativa dalla ditta, si esprime generale parere favorevole con le seguenti particolari prescrizioni:

- necessità di considerare i RAEE in quanto tali, indipendentemente dalla rimozione di sostanze pericolose laddove ne sia prevista presenza; per i RAEE non pericolosi le verifiche necessarie attengono anche l'assenza di fibre ceramiche refrattarie, sorgenti luminose, plastiche con ritardanti di fiamma ed in generale fluidi e sostanze pericolose: non è sufficiente la mera acquisizione di dichiarazione da parte del produttore;
- limitazione dei rifiuti ai C.E.R. 030105, 170107, 170904 e 200138 a quelli prelevati direttamente dalla ditta presso il produttore e dei rifiuti al C.E.R. 130703 a quelli non provenienti da impianti di miscelazione rifiuti che li generano;
- stoccaggio massimo pari a 5 giorni per i rifiuti al C.E.R. 180202, da considerarsi anche alla luce di eventuale deposito presso il successivo impianto di smaltimento;
- mantenimento della volumetria di stoccaggio oli usati ed emulsioni oleose entro il limite massimo del 90% della capacità geometrica dei relativi impianti;
- rispetto dei limiti massivi e volumetrici per le aree di stoccaggio indipendentemente

dalla qualifica dei materiali presenti o delle fasi/operazioni in essere, ferma restando la necessità di opportuna separazione e segnalazione dei diversi depositi;

- necessità della verifica dei rifiuti in bombole anche per quelle in stoccaggio;
- necessità di dotazione di idonea strumentazione atta alla verifica della assenza di rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230;
- monitoraggio ambientale e preventivo che tenga conto degli elementi emersi in conferenza (ad esempio in relazione alla valutazione di impatto acustico, da effettuarsi entro 6 mesi dall'avvio dell'esercizio attività, con punti di misura e recettori concordati con ARPA, e successivamente effettuata in caso di modifiche od interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore) e nel provvedimento con il quale è stata dichiarata la non assoggettabilità a procedura di V.I.A.;

nonché con l'implementazione di quelle derivanti dalla pronuncia di verifica di V.I.A..

In funzione della configurazione dell'impianto rispetto all'originaria, da cui deriva una capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi inferiore a 50 t, non sono stati reputati applicabili i disposti di cui alla Direttiva 2010/75/UE. Inoltre, in riferimento alla medesima norma, atteso che non vi è definizione di specifica capacità inferiore alla soglia di 75 t/giorno, sono ritenute da escludere dall'autorizzazione operazioni di pretrattamento di rifiuti destinati all'incenerimento od al co-incenerimento.

In sede di Conferenza è stato auspicato un intervento per il recupero delle acque di seconda pioggia e richiamate le prescrizioni circa l'osservanza del D.Lgs. 81/2008 (in particolare relativamente alla segnaletica orizzontale e verticale), la finitura dei locali uffici/spogliatoi conformi al regolamento locale di igiene e la predisposizione di sistemi di ancoraggio sulla copertura.

VISTA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 55.354,87 ed è relativo a:

- trattamento di selezione e cernita (operazioni R12), di 40.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 42.390,77;
- messa in riserva (R13) di 269 m³ di rifiuti non pericolosi destinati ad operazioni di recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 4.751,08;
- messa in riserva (R13) di 30 m³ di rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 1.059,75;
- deposito preliminare (D15) di 20,5 m³ di rifiuti non pericolosi; pari a € 3.620,71;
- deposito preliminare (D15) di 10 m³ di rifiuti pericolosi; pari a € 3.532,56;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; in tal senso si richiamano i contenuti dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui al decreto del Direttore Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 138/13 del 06/08/2013, del cui intervenuto rilascio si prende atto;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

RITENUTO di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

VISTI gli artt. 90 e 120 dello Statuto Provinciale;

DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di approvare il progetto e di autorizzare
soggetto: **Cascina Pulita S.r.l.**
codice fiscale: **09211690012**
sede legale: **Borgaro Torinese, via Donatello 69**
alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti in **Cremona, via Ferraroni 100**, e di autorizzare la ditta stessa alla gestione di rifiuti presso il medesimo impianto, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire un termine massimo di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di approntamento dell'impianto e la comunicazione dello stesso a questa Provincia ed un termine massimo di 3 anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori medesimi. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione, fatti salvi i disposti di cui all'articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'art. 30, comma 3, del D.L. 69/2013 convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98;
3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo positivo accertamento da parte della Provincia della congruità degli interventi realizzati e subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 10. A tal fine, entro il termine massimo di cui al precedente punto deve essere trasmessa alla Provincia:
 - una comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori - accompagnata da relazione finale, a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità al progetto autorizzato, da certificazione CE dei macchinari, dai collaudi delle opere realizzate e degli impianti (ove collaudabili), nonché da attestazione della regolarità delle opere già precedentemente oggetto di autorizzazione alla costruzione/d.i.a./s.c.i.a.);
 - copia dell'atto definitivo registrato di acquisizione in uso dell'insediamento;
 - la garanzia finanziaria di cui al successivo punto 10.La mancata presentazione della garanzia finanziaria, entro il termine previsto, ovvero la difformità della stessa dalla D.G.R. n. 19461/2004, può comportare la revoca del presente provvedimento;
4. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza. La ditta (nella persona del legale rappresentante) deve trasmettere a questa Provincia, almeno 90 giorni prima di ogni scadenza del contratto di locazione cui è legata la disponibilità dell'area, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) con la quale si attesta l'avvenuto rinnovo (tacito od esplicito) del contratto di locazione dell'insediamento, indicandone la successiva scadenza. In caso di inottemperanza la validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti decade unitamente alla scadenza del contratto di locazione del quale non è stato comunicato il rinnovo;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni

dettate;

- a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
7. che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ed in tal senso deve ritenersi richiamata l'autorizzazione allo scarico delle acque in pubblica fognatura già disposta con decreto del Direttore Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 138/13 del 06/08/2013;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Si ricorda alla ditta l'osservanza del D.Lgs. 81/2008. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
9. di disporre che le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
10. di determinare in € 55.354,87 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
 - trattamento di selezione e cernita (operazioni R12), di 40.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 42.390,77;
 - messa in riserva (R13) di 269 m³ di rifiuti non pericolosi destinati ad operazioni di recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 4.751,08;
 - messa in riserva (R13) di 30 m³ di rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 1.059,75;
 - deposito preliminare (D15) di 20,5 m³ di rifiuti non pericolosi; pari a € 3.620,71;
 - deposito preliminare (D15) di 10 m³ di rifiuti pericolosi; pari a € 3.532,56.La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino ad 11 anni a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, in bollo da € 16,00 e provvista di autentica di firma del legale rappresentante dell'ente garante;
11. di disporre che il presente atto venga notificato al soggetto interessato e copia trasmessa alla Regione Lombardia, nonché a Comune, A.R.P.A. ed Ufficio d'Ambito competenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Andrea Azzoni)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta : Cascina Pulita S.r.l. -
Sede legale : Borgaro Torinese, via Donatello 69 -
Ubicazione impianto : Cremona, via Ferraroni 100 -

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1. La superficie totale dell'insediamento, in corso di locazione, è di circa 2.850 m², censita al NCTR del Comune di Cremona al foglio n. 17, mappale 654 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "Intervenibilità edilizia di riqualificazione", "CER.4 - Ambiti produttivi consolidati", "Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni", "Aree su cui risulta necessaria, per gli edifici strategici e rilevanti di nuova costruzione in fase di progettazione, eseguire le indagini di 3° livello o applicare nei calcoli gli spettri della classe di suolo superiore" e "Centro abitato";
- 1.2. vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi destinati a trattamento nel medesimo insediamento;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati a trattamento in altro sito;
 - trattamento (eventuale) di selezione/cernita (R12) per la separazione di matrici e l'allontanamento di materiali indesiderati, finalizzato a migliorare le condizioni dei rifiuti ai fini di un successivo recupero presso altro insediamento. È escluso il trattamento (pretrattamento) di rifiuti destinati all'incenerimento od al coincenerimento;
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati a trattamento in altro sito;
- 1.3. l'impianto risulta costituito da capannone (1.130 m²) tamponato su tre lati, con pavimentazione in cemento e sottostante telo HDPE, suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria Tavola 1 allegata):
- a) AREE CONFERIMENTO di 48 m² e 72 m² circa rispettivamente per rifiuti pericolosi di imballaggio e rifiuti non pericolosi;
 - b) SETTORI A1 ÷ A17 – per totali 280 m², per lo stoccaggio, secondo le diverse declinazioni e come dettagliato in Allegato A.1, di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi in cumuli, colli, fusti, big bag, cassoni o serbatoi, anche mediante utilizzo di scaffalatura (A6). Il conferimento dei rifiuti all'impianto può avvenire anche direttamente nei settori medesimi. I settori A1, A2, A3, A4, A5, A8 possono essere utilizzati per il trattamento dei rifiuti. I settori A12 ed A17 ricomprendono i bacini di contenimento degli impianti di stoccaggio oli ed emulsioni oleose usati. Lo stoccaggio in fusti è vincolato all'esistenza di un bacino di contenimento a presidio degli stessi;
 - c) AREA di stoccaggio oli contaminati eventualmente generati in sito e relativo bacino di contenimento;
 - d) AREE di transito – non deputate al deposito di rifiuti, ma al solo transito dei mezzi di movimentazione degli stessi;
- Completano l'insediamento i locali ufficio, spogliatoio, mensa e servizi in adiacente palazzina, un impianto di pesatura in area esterna, e le aree di transito esterne in cemento e sottostante telo HDPE. La dotazione comprende gru con benna a polipo e 2 carrelli elevatori, nonché un impianto mobile per la umidificazione di

aree di transito e movimentazione rifiuti interne al capannone. La recinzione perimetrale dell'insediamento ha altezza di 2,5 m (di cui 0,8 m con muretto in cls e 1,7 struttura in acciaio) e vi è addossata una siepe;

- 1.4. il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è di 40.000 t/a e 174 t/giorno;
- 1.5. il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione di stoccaggio		Classificazione rifiuti	Volume max. [m³]	Peso max. [t]
Descrizione	Sigla			
messa in riserva	R13	non pericolosi	269	660
messa in riserva	R13	pericolosi	30	29,3
deposito preliminare	D15	non pericolosi	0	27,3
alternativamente messa in riserva	R13	non pericolosi	16	21,3
deposito preliminare	D15	pericolosi	0	0
Stoccaggio massimo totale			329,5	726,6

- 1.6. il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R12) è determinato in 40.000 t/anno e 174 t/giorno;
- 1.7. i rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori, e di seguito sinteticamente elencati:

C.E.R.	Pericoloso	Descrizione
020104		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020108	x	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
020109		rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
030105 ⁽¹⁾		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301		scarti di corteccia e legno
080111	x	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080317	x	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
130105	x	emulsioni non clorurate
130205	x	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130703 ⁽²⁾	x	altri carburanti
140603	x	altri solventi e miscele di solventi
150101		imballaggi in carta e cartone
150102 ⁽⁴⁾		imballaggi in plastica (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani)
150103		imballaggi in legno
150104 ⁽⁴⁾		imballaggi metallici (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani)
150105		imballaggi in materiali compositi
150106		imballaggi in materiali misti
150107		imballaggi in vetro
150109		imballaggi in materia tessile
150110	x	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111	x	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202	x	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

C.E.R.	Pericoloso	Descrizione
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103		pneumatici fuori uso
160107	x	filtri dell'olio
160117		metalli ferrosi
160118		metalli non ferrosi
160119		plastica
160120		vetro
160213 ⁽³⁾	x	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160504	x	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160601	x	batterie al piombo
160602	x	batterie al nichel-cadmio
160604		batterie alcaline (tranne 160603)
160605		altre batterie ed accumulatori
170107 ⁽¹⁾		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170405		ferro e acciaio
170904 ⁽²⁾		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
180202	x	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
200101		carta e cartone
200102		vetro
200121	x	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200125		oli e grassi commestibili
200127	x	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200135 ⁽³⁾	x	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200138 ⁽¹⁾		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139		plastica
200140		metallo
200307		rifiuti ingombranti

(1) limitatamente a quelli prelevati direttamente dalla ditta stessa presso il produttore iniziale;

(2) limitatamente a quelli non provenienti da impianti di miscelazione rifiuti quali rifiuti generati da tale operazione;

(3) limitatamente a rifiuti non contenenti e non suscettibili di contenere (in base alla tipologia di apparecchiatura-rifiuto) componenti o sostanze per le quali necessita la messa in sicurezza prevista al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 151/2005;

(4) limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani;

1.8. sono prescritti alla ditta:

- realizzazione e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito;
- al fine di mitigare l'impatto estetico, realizzazione di una siepe lungo il perimetro dell'insediamento. Per la costituzione della suddetta siepe si consiglia l'utilizzo del Carpino bianco (*Carpinus betulus*) lungo i lati est-ovest-nord, mentre lungo il lato sud il Corniolo (*Cornus mas*). La messa a dimora delle essenze sopra elencate dovrà essere effettuata entro un anno dal rilascio del presente provvedimento di autorizzazione. Dovrà comunque essere garantito l'attecchimento delle piante collocate a dimora e la sostituzione delle eventuali

- fallanze per i successivi 5 anni dalla data dell'impianto;
- predisposizione di segnaletica orizzontale e verticale (in osservanza al D.Lgs. 81/2008), finitura dei locali uffici/spogliatoi conformemente al regolamento locale di igiene e predisposizione di sistemi di ancoraggio sulla copertura;

2. PRESCRIZIONI

- 2.1. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Per i rifiuti ai C.E.R. 020109, 030105, 081112, 080313, 080318, 150203, 160214, 160604, 160605, 170107, 170904, 200136, 200138 deve essere tenuta (allegata o collegata al formulario) la documentazione atta a caratterizzare correttamente il rifiuto in ingresso come non pericoloso. Gli imballaggi non devono contenere residui di sostanze pericolose od essere contaminati da tali sostanze. La verifica non può essere limitata ad acquisizione di dichiarazione da parte del mittente/conferitore;
- 2.2. non possono essere accettati rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230; a tal fine i rifiuti in ingresso devono comunque essere oggetto di apposito controllo di verifica con idonea strumentazione;
- 2.3. non possono essere accettati rifiuti contenenti concentrazioni di cloro organico > 2% o PCB o equivalenti > 25 ppm;
- 2.4. lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso le aree deputate al conferimento, pertanto separatamente e non direttamente su cumuli eventualmente già presenti, al fine di consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico ai fini dell'accettabilità dei rifiuti: solo successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento;
- 2.5. le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso l'area deputata al conferimento, ove comunque i rifiuti devono permanere per i tempi strettamente necessari alla verifica medesima e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio. L'area di conferimento può ospitare un quantitativo di rifiuto massimo pari al conferibile giornaliero. In caso di riscontri analitici in corso, i rifiuti possono essere collocati presso le aree di stoccaggio ed appositamente segnalati, purché sia garantito non esservi commistione con i rifiuti già in stoccaggio;
- 2.6. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.7. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:
 - la messa in riserva deve avvenire per separato C.E.R.;
 - i rifiuti al C.E.R. 180202 (infetti o potenzialmente infetti) possono essere stoccati per un massimo pari a 5 giorni, periodo massimo che deve essere considerato anche alla luce di eventuale deposito presso il successivo impianto di

smaltimento;

- la volumetria di oli minerali esausti e delle emulsioni oleose stoccati dovrà essere mantenuta entro il limite massimo del 90% della capacità geometrica dei rispettivi impianti;
- la tenuta e le condizioni delle bombole gas contenenti rifiuti devono essere periodicamente verificate;
- le aree ove sono previste diverse fasi/operazioni devono essere utilizzate per la sola singola fase in corso, pertanto diverse fasi/operazioni possono avvenire solo alternativamente su una medesima area. Devono essere apposti visibili tabelloni (in prossimità di cumuli e contenitori) che indichino esplicitamente e senza ambiguità le fasi in corso (conferimento, messa in riserva rifiuti, deposito temporaneo) ed i rifiuti (C.E.R.) interessati;
- tra i cumuli e/o i contenitori di rifiuti omogenei collocati nel medesimo settore devono essere tenuti corridoi per accesso pedonale ed ispezione;
- non può esservi comunque sovrapposizione di contenitori superiore a tre piani;
- lo stoccaggio di rifiuti che possono essere polverulenti deve avvenire esclusivamente in container, cassoni od altri contenitori chiusi;
- limiti massivi e volumetrici massimi autorizzati relativamente ai diversi settori sono da rispettarsi indipendentemente dalla qualifica dei rifiuti o delle fasi/operazioni in essere;

- 2.8. i rifiuti in ingresso collocati in messa in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto. Comunque i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi agli impianti di gestione definitiva ove i rifiuti stessi sono destinati;
- 2.9. i rifiuti assoggettati a selezione e cernita nell'ambito di operazioni R12 non dovranno essere costituiti o contaminati da materiali e componenti pericolosi;
- 2.10. le operazioni di selezione e cernita devono avvenire su rifiuti identificati da singoli C.E.R. (evitando aggregazioni di diversi C.E.R.), mentre i rifiuti generati dovranno necessariamente essere codificati alla famiglia C.E.R. 1912xx, ovvero, laddove il trattamento consista in una mera separazione delle frazioni estranee (intendendo che non vi è modifica delle generali caratteristiche del rifiuto trattato), mantenere il medesimo C.E.R. iniziale (ad esempio per il C.E.R. 160103, laddove si separano cerchioni non individuati in sede di verifica per l'accettabilità);
- 2.11. i rifiuti decadenti o generati dalle operazioni di trattamento devono essere collocati in deposito temporaneo in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006 e dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36;
- 2.12. il transito, la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata di polveri, particolato e liquidi ed evitando lo sviluppo di odori molesti. Si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata ed assicurare che i presidi di prevenzione della formazione di polveri (sistema di nebulizzazione) mantengano la necessaria efficacia. Le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili al traffico veicolare, alla movimentazione del materiale, alle operazioni di cernita e selezione e di adeguamento volumetrico devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni;
- 2.13. tutte le aree di transito, deposito e trattamento dei rifiuti devono essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante di materiali o liquidi derivanti dai rifiuti;

- 2.14. la dotazione dell'impianto dovrà essere allineata a quanto definito con D.M. 20/2011 e finalizzata a garantire il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza;
- 2.15. non sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi;
- 2.16. i rifiuti in ingresso ed uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura;
- 2.17. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.18. si sottolinea che i rifiuti acquisiti ed i rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente prodotti sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006; il carico e lo scarico sono annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs. 152/2006. A far tempo dalla sua operatività, i medesimi rifiuti sono invece assoggettati alla normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006. Si richiama altresì la ditta all'osservanza degli obblighi di cui alla D.G.R. 10619/2009, emanata in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003;
- 2.19. l'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 151/2005 (RAEE), al D.M. 392/1996 (oli usati), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici interessate; sono altresì richiamati gli obblighi fissati dagli art. 216-bis, 236, 227, 233 e 234 del D.Lgs. 152/2006;
- 2.20. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, nonché alla regolamentazione regionale in materia;
- 2.21. l'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995, nonché attraverso modalità atte a garantire comunque l'assenza di deriva incontrollata di polveri, particolato e liquidi. Entro 6 mesi dall'avvio dell'esercizio dell'impianto e successivamente ogni tre anni, o quando vi siano modifiche ad impianti od interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore (se entro il triennio), dovrà essere effettuata tramite tecnico abilitato una valutazione di impatto acustico; punti di misura e recettori sensibili dovranno essere preventivamente concordati con ARPA. Le risultanze dovranno essere presentate al Comune territorialmente interessato ed alla Provincia di Cremona per quanto di rispettiva competenza. Nel caso in cui si riscontrassero superamenti dei limiti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/1997, si dovrà provvedere all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o gestionali volti alla riduzione delle emissioni rumorose;
- 2.22. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinato all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, la ditta è tenuta a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti;
- 2.23. la ditta deve porre in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in allegato A.2;
- 2.24. laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, la gestione dei rifiuti deve avvenire con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti;

- 2.25. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto deve essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; dovrà comunque essere eseguita una verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi, dandone conoscenza alla Provincia.

ALLEGATO A.1

Ditta : Cascina Pulita S.r.l. -
 Sede legale : Borgaro Torinese, via Donatello 69 -
 Ubicazione impianto : Cremona, via Ferraroni 100 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di collocazione e le limitazioni per lo stoccaggio

C.E.R.	Pericoloso	Descrizione	Modalità stoccaggio	Operazioni			Area	Sup. m ²	Volume max m ³	Peso max t
				D15	R13	R12 ⁽⁵⁾				
150106		imballaggi in materiali misti	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x	1	75	130	260
150105		imballaggi in materiali compositi	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
200307		rifiuti ingombranti	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
170107 ⁽¹⁾		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
170904 ⁽¹⁾		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
160103		pneumatici fuori uso	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
030105 ⁽¹⁾		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
030301		scarti di corteccia e legno	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
150103		imballaggi in legno	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
200138 ⁽¹⁾		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
150101		imballaggi in carta e cartone	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
200101		carta e cartone	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
150104 ⁽⁴⁾		imballaggi metallici (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani)	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x	2	15	25	50
150109		imballaggi in materia tessile	cassone scarrabile, colli, cumuli	x	x	x	3	15	15	20
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	cassone scarrabile, colli, cumuli	x	x	x				
020104		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	cassone scarrabile, cumuli		x	x	4	15	30	40
150102 ⁽⁴⁾		imballaggi in plastica (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani)	cassone scarrabile, cumuli		x	x				

C.E.R.	Pericoloso	Descrizione	Modalità stoccaggio	Operazioni			Area	Sup. m ²	Volume max m ³	Peso max t
				D15	R13	R12 ⁽⁵⁾				
160119		plastica	cassone scarrabile, cumuli		x	x				
200139		plastica	cassone scarrabile, cumuli		x	x				
160118		metalli non ferrosi	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x	5	30	60	240
160117		metalli ferrosi	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
200140		metallo	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
170405		ferro e acciaio	cassone scarrabile, colli, cumuli		x	x				
200125		oli e grassi commestibili	fusti metallici		x		6	8	16	50
160604		batterie alcaline (tranne 160603)	cassonetti PEAD		x					
160605		altre batterie ed accumulatori	cassonetti PEAD		x					
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	cassone, colli, cumuli		x					
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	cassone, colli, cumuli		x					
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	fusti metallici	x			7	5	4,5	6
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	fusti metallici	x						
020109		rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	fusti metallici, big-bag	x						
150107		imballaggi in vetro	cassone metallico		x	x	8	4	8	20
160120		vetro	cassone metallico		x	x				
200102		vetro	cassone metallico		x	x				
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	colli	x	x		9	1,5	1	1,3
150110	x	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	cassone scarrabile		x		10	45	5	5
150111	x	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	cassone scarrabile		x					
160107	x	filtri dell'olio	cassone scarrabile		x					
160213 ⁽³⁾	x	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	cassone scarrabile, colli		x		11	30	5	5
200135 ⁽³⁾	x	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	cassone scarrabile, colli		x					
180202	x	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	contenitori ad hoc	x			12	24	10	10
200127	x	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	fusti metallici	x						

C.E.R.	Pericoloso	Descrizione	Modalità stoccaggio	Operazioni			Area	Sup. m ²	Volume max m ³	Peso max t
				D15	R13	R12 ⁽⁵⁾				
080111	x	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	fusti metallici	x						
130105	x	emulsioni non clorurate	serbatoio	x						
140603	x	altri solventi e miscele di solventi	fusti metallici	x						
020108	x	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	fusti metallici, big-bag	x						
200121	x	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	contenitori metallici con big-bag interno		x		13	9	4,8	4,8
150202	x	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	cassonetti metallico		x					
080317	x	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	colli		x		14	3	1	1
160504	x	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	cassone scarrabile		x					
160601	x	batterie al piombo	contenitore in acciaio		x		15	5	4	4
160602	x	batterie al nichel-cadmio	contenitore in acciaio		x					
130703 (2)	x	altri carburanti	fusti metallici		x		16	7	3	3
130205	x	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	serbatoio		x		17	21	7,2	6,5

- (1) limitatamente a quelli prelevati direttamente dalla ditta stessa presso il produttore iniziale;
- (2) limitatamente a quelli non provenienti da impianti di miscelazione rifiuti quali rifiuti generati da tale operazione;
- (3) limitatamente a rifiuti non contenenti e non suscettibili di contenere (in base alla tipologia di apparecchiatura-rifiuto) componenti o sostanze per le quali necessita la messa in sicurezza prevista al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 151/2005;
- (4) limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- (5) il trattamento consiste in operazioni di selezione/cernita.

Ditta : Cascina Pulita S.r.l. -
 Sede legale : Borgaro Torinese, via Donatello 69 -
 Ubicazione impianto : Cremona, via Ferraroni 100 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Acque di scarico in (ai pozzetti di campionamento)	come determinato in specifica autorizzazione (attualmente decreto del Direttore Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 138/13 del 06/08/2013): pH BOD ₅ COD solidi sospesi fosforo totale azoto ammoniacale idrocarburi totali metalli (Cd, Cr, Hg, Ni, Pb)	come determinato in specifica autorizzazione (attualmente decreto del Direttore Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 138/13 del 06/08/2013): 2 volte/semestre; 1 volta/trimestre durante il primo anno solare di attività
Consumi idrici	m ³ /anno acque prelevate	annuale
Efficienza pompe e gettini acqua	(ispezione e manutenzione)	annuale
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	annuale
Rumore	valutazione di impatto acustico	entro 6 mesi dall'avvio dell'esercizio impianto e successivamente ogni 3 anni o in caso di modifiche o interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore (se entro il triennio)

Le risultanze del monitoraggio dell'impatto acustico dovranno essere presentate al Comune interessato ed alla Provincia. In caso di superamento dei limiti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/1997 si dovrà provvedere all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o gestionale volti alla riduzione delle emissioni rumorose.

La relazione finale relativa alle analisi delle emissioni in atmosfera deve essere inviata all'A.R.P.A. competente per territorio.

L'esito delle analisi relative alle acque scaricate deve essere trasmesso all'A.R.P.A. ed alla Provincia.